

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 47.

Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti od operanti in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Tali organismi devono avere sede nel Veneto e svolgere attività finalizzate a sviluppare la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato in Italia e all'estero anche attraverso:

- il collegamento con banche dati per reperimento clienti;
- la consulenza contrattuale, finanziaria e doganale;
- i servizi per lo svolgimento di attività promozionali in Italia e all'estero;
- la realizzazione di cataloghi e di guide tecnico-economiche sulle produzioni;
- la realizzazione di indagini e ricerche di mercato;
- l'adozione e la diffusione di marchi di qualità.

Art. 2

1. Gli organismi consortili, indicati al primo comma dell'articolo 1, devono essere formati da almeno 10 imprese artigiane nel caso di organismi monosettoriali, da almeno 20 in caso di organismi plurisettoriali.

2. Sono ritenuti monosettoriali, ai fini dell'applicazione della seguente legge, gli organismi consortili che associano, in maggioranza, aziende operanti nello stesso ramo e nella stessa classe di attività, secondo la classificazione ISTAT; sono plurisettoriali gli altri.

3. Possono concorrere all'ammissione ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge anche gli organismi formati da almeno 5 cooperative, consorzi e società consortili aventi singolarmente i requisiti di cui al precedente articolo 1 e al primo comma del presente articolo.

Art. 3

1. Ai soggetti indicati negli articoli precedenti possono essere concessi contributi sia in conto soci che su spese di investimento.

2. Ciascuno dei contributi non può essere concesso per più di un esercizio.

Art. 4

1. Il contributo in conto soci è stabilito come segue:

a) per gli organismi consortili di cui al primo comma dell'articolo 2: in misura proporzionale al numero del-

le imprese artigiane associate, secondo i seguenti parametri:

monosettoriali numero soci artigiani	plurisettoriali numero soci artigiani	contributo fino a lire
da 10 a 20	da 20 a 40	30.000.000
da 21 a 40	da 41 a 80	50.000.000
oltre 40	oltre 80	80.000.000

b) per gli organismi associativi di cui al terzo comma dell'articolo 2: in misura fissa di L. 50.000.000 più lire 5.000.000 per ogni organismo consortile associato.

Art. 5

1. I contributi sulle spese di investimento sono concessi per l'acquisto di immobili, macchinari, impianti e attrezzature.

2. Il contributo può essere concesso nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di L. 150.000.000.

Art. 6

1. Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 4 e 5 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Per l'esercizio 1988, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed essere corredate dalla seguente documentazione prodotta in copia autenticata:

a) atto costitutivo;

b) statuto sociale o contratto consortile, che dovrà prevedere espressamente:

- la possibilità di ingresso di altre imprese che ne abbiano titolo e interesse;
- la facoltà di ciascuna impresa associata di sottoscrivere quote sociali fino al massimo del 20 per cento del capitale sociale o del fondo consortile;
- la possibilità per ciascuna impresa associata a beneficiare dei servizi;
- la durata per almeno 10 anni;
- la facoltà della Giunta regionale, nel caso di scioglimento, di indicare le modalità di devoluzione dell'importo del fondo consortile o del patrimonio sociale, che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dalla Regione;

c) attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto sociale o del contratto consortile presso la Cancelleria del tribunale civile e penale competente.

2. A seconda del contributo richiesto detta documentazione deve essere integrata con la seguente, in copia autenticata:

a) per il contributo in conto soci:

- estratto del libro soci, aggiornato, corredato da visure camerali in numero almeno pari al numero minimo di soci per cui viene richiesto il contributo secondo i parametri stabiliti all'articolo 4;

b) per il contributo sulle spese di investimento:

- preventivi di spesa firmati dal legale rappresentante dell'organismo richiedente;
- relazione sul progetto di investimento e sul rapporto costi-benefici ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. I richiedenti i benefici della presente legge non possono inoltrare domanda di contributi per le medesime finalità ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Art. 7

1. Per la liquidazione dei contributi gli organismi ammessi dovranno trasmettere al Presidente della Giunta regionale la seguente documentazione:

- certificazione da parte del Tribunale dell'avvenuta iscrizione dello statuto o del contratto consortile nel registro delle imprese;
- copia autentica dei contratti o delle fatture relative alle spese sostenute debitamente quietanzate.

Art. 8

1. Alla spesa di lire 4,5 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 80230, partita n. 21, del bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è iscritto il seguente capitolo:

- capitolo 20560 denominato «Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti» con lo stanziamento di lire 4,5 miliardi.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri sono determinati con legge di bilancio.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 settembre 1988, n. 47

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 ottobre 1987, n. 66/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 novembre 1987, dove ha acquisito il n. 308 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 3ª in data 13 novembre 1987;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Sante Peticaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1988, n. 3402;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 agosto 1988, n. 9602/23110/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti:

- Entro il 30 giugno di ogni anno, i consorzi e le società consortili possono presentare al Presidente della Giunta regionale domande di contributo per la commercializzazione dei prodotti (art. 6, comma 1, lr n. 47/1988).
- Entro il 10 ottobre 1988, i consorzi e le società consortili possono presentare al Presidente della Giunta regionale domande di contributo per la commercializzazione dei prodotti (art. 6, comma 1, lr n. 47/1988).

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'artigianato.